



COMUNE DI ALPIGNANO
Provincia di Torino

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 65/2018

**OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI.
CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciotto** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **18:00** presso il Movicentro di Via Boneschi n. 26 - convocato dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di Legge, si e' riunito, **in sessione Ordinaria, in seduta pubblica, di Prima convocazione**, il Consiglio Comunale.

I Consiglieri Comunali presenti all'atto della discussione del presente punto risultano essere:

	COGNOME E NOME	PRESENTE		COGNOME E NOME	PRESENTE
1	OLIVA Andrea	Sì	12	DI MAGGIO Cosimo	Sì
2	PENNISI Toni	Sì	13	DEL VECCHIO Giuseppe	Sì
3	BERTELLO Cristina	Sì	14	DA RONCO Gianni	No
4	BRUNO Giulia	Sì	15	TUCCI Leonardo	No
5	BARBIANI Pierpaolo	Sì	16	VOERZIO Roberto	No
6	CIPRIANO Luigi	Sì	17	MAZZA Renato	No
7	MALLEN Marina	Sì			
8	DOSIO Fabrizio	Sì			
9	TALARICO Francesco	Sì			
10	GARREFFA Tiziana	Sì			
11	BOSIO Giacomo	Sì			

TOTALE PRESENTI	13
TOTALE ASSENTI	4

Presiede il Signor PENNISI Toni – Presidente del Consiglio.

Assiste alla seduta il Segretario Generale GAVAINI dott.ssa Ilaria.

Sono presenti gli Assessori Signori:

BRIGNOLO Giovanni, CASTELLI Germana, d'ABBENE Maria Luigia e MORRA DI CELLA Maurizio.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 65 IN DATA 21/12/2018

OGGETTO: UFFICIO TRIBUTI

CONFERMA ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2019.

Si precisa che gli interventi vengono registrati su supporto digitale e la verbalizzazione avviene come previsto dall'articolo 71 del vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del Consiglio Comunale, così come modificato con deliberazione consiliare n. 33/2011 in data 29/09/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore al Bilancio Maria Luigia d'Abbene;

Richiamato l'art. 54 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»*.

Richiamato l'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n.296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*.

Visto l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Considerato che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali tranne la categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Richiamato l'art. 1, comma 26 della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI).

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 29/04/2016, con la quale si è data attuazione alla succitata legge di stabilità che ha apportato, per il 2016, numerose novità in materia di fiscalità locale, con particolare riferimento all'estensione anche alla TASI dell'esclusione dall'imposta dell'abitazione principale, che ha determinato il sostanziale azzeramento di tutte le aliquote e la disapplicazione della TASI nel Comune di Alpignano.

Ritenuto, quindi, sulla base dell'attuale legislazione e nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta Unica Comunale, di procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2019, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, che confermano quelle del 2018:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Regime ordinario dell'imposta	10,6%o	
Unità abitativa classificata nella categorie catastali A/1, A/8 E A/9 E adibita ad abitazione principale, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (1 sola per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7).	6%o	€ 200,00
Unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (disposizioni regolamentari)	9,6%o	
Unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, con registrazione del contratto all'agenzia delle entrate e possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative nello stesso comune	9,6%o	Con riduzione del 50% della base imponibile
Unità abitativa (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto concessa in locazione con contratto agevolato. Si applica all'unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998	4%o	Da ridurre al 75%

Dato atto che non sono soggetti all'imposta municipale propria (IMU):

- gli immobili adibiti ad abitazione principale, ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (per pertinenza dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o concessa in comodato d'uso (è considerata direttamente adibita ad abitazione principale);
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'unico immobile posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del D. Lgs. 19.05.2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Di dare atto che il vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) ha assimilato all'abitazione principale e pertanto risultano, dal 1° gennaio 2014, non soggetti all'IMU:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, in caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare;

Di dare atto che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50%:

- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. 22.1.2004, n. 42;
- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni e secondo le modalità previste nel vigente regolamento comunale di applicazione dell'IMU.

Di dare atto che l'art. 2, comma 1, del D.L. 102/2013, convertito con la L. 124/2013, ha disposto l'esenzione IMU per gli immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. immobili merce).

Considerato infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'Imposta unica comunale, il comma 688 della L. 147/2013, come modificato dall'art. 4, comma 12^{quater} D.L. 66/2014, convertito in L. 89/2014, ha previsto che la riscossione dell'IMU dovrà intervenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.

Visto il Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 29 luglio 2014 e modificato con proprie deliberazioni n. 30 del 16 luglio 2015 e n. 4 del 29 aprile 2016.

Visto il regolamento comunale di contabilità.

Acquisiti i pareri previsti dall'articolo 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e s.m.i..

Dato atto che sono presenti in aula n. 13 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione con:

- n. 13 voti favorevoli –
- su n. 13 presenti e n. 13 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del dispositivo.
- 2) Di stabilire, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote in relazione all'IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2019:

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Regime ordinario dell'imposta	10,6%o	
Unità abitativa classificata nella categorie catastali A/1, A/8 E A/9 e adibita ad abitazione principale, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze (1 sola per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7).	6%o	€ 200,00

CASISTICA DEGLI IMMOBILI	ALIQUOTA	DETRAZIONI
Unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale (disposizioni regolamentari)	9,6%o	
Unità immobiliare, esclusa quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9, concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, con registrazione del contratto all'agenzia delle entrate e possesso da parte del comodante di massimo due unita' abitative nello stesso comune	9,6%o	Con riduzione del 50% della base imponibile
Unità abitativa (e relative pertinenze) posseduta a titolo di proprietà o usufrutto concessa in locazione con contratto agevolato. Si applica all'unità immobiliare di proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all'art. 2, commi 3 e 4, della Legge 431/1998	4%o	Da ridurre al 75%

3) Di dare atto che:

- le aliquote e le detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019;
- per quanto non specificatamente previsto o in contrasto con il Regolamento comunale, si rinvia alle norme legislative vigenti;

4) Di trasmettere il presente provvedimento al responsabile IMU per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art.10, comma 4, lettera b) del D.L.35/2013 ai fini della pubblicazione della presente deliberazione nel sito del M.E.F.

Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata l'opportunità e l'urgenza di provvedere in merito;

Dato atto che sono presenti in aula n. 13 Consiglieri Comunali;

Proceduto a votazione con:

- n. 13 voti favorevoli –
- su n. 13 presenti e n. 13 votanti – espressi per appello nominale e proclamati dal Presidente;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 – 4° comma – del TUEL 267/2000 e smi.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Firmato digitalmente
PENNISI Toni

IL SEGRETARIO GENERALE

Firmato digitalmente
GAVAINI dott.ssa Ilaria
